

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI
E SERVIZI ED INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA.**

ART. 1

Oggetto del provvedimento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Comune.
- 2) Il presente regolamento individua, altresì, i lavori da eseguirsi in economia, da parte del Comune.

ART. 2

Modalità di esecuzione in economia

- 1) L'esecuzione in economia può avvenire:
 - a- in amministrazione diretta;
 - b- a cottimo fiduciario;
- 2) Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
- 3) Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

ART. 3

Ambito di applicazione

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.:

- 1) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico-scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 2) i servizi di ricerca, indagini e rilevazioni, consulenza, studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo, fino all'importo di 100.000,00 Euro;
- 3) divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 4) acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 5) lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 6) spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detergenti, materiale elettrico, materiale telefonico, etc...), fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 7) spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 8) spese per l'acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 9) fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 10) spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 11) spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di Euro 10.000,00;

- 12) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 13) spese per traslochi e/o facchinaggi interni, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 14) spese per l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 15) forniture necessarie per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 16) spese per l'acquisizione di servizi assicurativi, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 17) acquisizione di beni nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 18) acquisizione di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 19) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 20) acquisizione di beni nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 21) acquisizione di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di Euro 10.000,00;
- 22) spese per l'acquisizione di servizi di smaltimento di rifiuti speciali, fino all'importo di Euro 10.000,00.

Con riferimento ai servizi di cui ai precedenti punti nn.12,13,16,18,21 e 22, i limiti degli importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art.125 del decreto legislativo n.163/2006.

ART. 4

Divieto di frazionamento

- 1) E' vietato frazionare l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

ART. 5

Organi responsabili

- 1) L'affidamento dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo è di competenza, ai sensi dell'art.17, comma 2, e dell'art.28, comma 4, della legge n.109/94, nel testo coordinato con le norme regionali, dell'organo esecutivo dell'ente e nel caso dal Sindaco nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art.57 comma 6° del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno cinque soggetti da scegliere tra l'elenco di fiducia dell'Amministrazione, se sussistono in tal numero aspiranti idonei.

- 2) L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia, con esclusione di quelli di cui al precedente comma 1, viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.125, comma 2, del decreto legislativo n.163/2006;
- 3) Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati, in ogni caso non superiori a Euro 5.000,00 (oltre I.V.A.), ovvero nei casi d'urgenza;
- 4) Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura di responsabile del procedimento di cui al precedente comma 2;
- 5) L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
 - a)l'esigenza da soddisfare
 - b)i motivi per i quali è adottata la procedura in economia
 - c)in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione
 - d)l'importo presunto della spesa
 - e)il capitolo di manutenzione della spesa o la fonte di finanziamento
 - f)dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art.4
 - g)la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art.3
 - h)il soggetto che procede all'acquisto.

ART. 6

Procedura per l'esecuzione dell'acquisizione in economia

- 1) L'acquisizione dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo, di valore inferiore a 20.000,00 Euro I.V.A. esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.125, comma 11, del decreto legislativo n.163/2006.
Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'albo del Comune se istituito. Nelle more della costituzione dell'albo per la scelta degli operatori economici, si farà riferimento ai professionisti esterni muniti di idonea competenza professionale e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, iscritti nei relativi ordini professionali.
Per l'acquisizione di beni e servizi in genere, non ricompresi tra quelli del presente comma, si procederà ai sensi dei seguenti commi.
- 2) L'acquisizione dei beni e servizi in economia in genere può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
- 3) La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte.
- 4) Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte si dovrà fare ordinariamente ricorso all'albo dei fornitori distinto per categorie merceologiche istituito presso il Comune.

- 5) E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica non risultino imprese iscritte o in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purchè tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002, n.101 (mercato elettronico).
- 6) Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 6.
- 7) Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte, qualora l'importo presunto della spesa non superi l'importo di Euro 2.000,00 con l'esclusione dell'I.V.A., in tal caso il responsabile del servizio dovrà attestare che il prezzo è congruo con quello vigente di mercato.
- 8) La richiesta dei preventivi/offerta, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve comprendere almeno:
 - a)l'oggetto della prestazione
 - b)le caratteristiche tecniche
 - c)le qualità e le modalità di esecuzione
 - d)le eventuali garanzie richieste
 - e)i criteri di scelta del contraente
 - f)i prezzi
 - g)modalità di gara ed aggiudicazione
 - h)le modalità di pagamento
 - i)l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare
 - j)la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte
 - k)l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore
 - l)ogni altra prescrizione ritenuta necessaria
- 9) Tra i preventivi/offerta acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso ovvero con il massimo ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora si proceda all'affidamento con il metodo del massimo ribasso del prezzo posto a base di gara si dovrà acquisire, in via preliminare, il parere di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico.
- 10) L'esame e la scelta dei preventivi o delle offerte viene effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, di cui uno avente funzione di verbalizzante. I predetti sottoscrivono il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è stata aggiudicata l'acquisizione e, nei casi previsti dall'art.7 comma 8, del decreto legislativo n.163/2006, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici.
- 11) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi che sarà perfezionata:
 - a)mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 5.000,00 oltre I.V.A.

ART. 13

Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici".

ART. 14

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Prov. Messina

98040 - Piazza Duomo

Tel. 090 936112 - Fax 090 936784 - info@comune.gualtieri.me.it

Allegato a) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 14-10-2008

Oggetto

Regolamento per l'assegnazione in economia di beni, servizi ed opere pubbliche nel 2009 e per le eventuali modifiche.

Art. 1. Oggetto del provvedimento. Invariato;

Art. 2. Modalità di esecuzione in economia;

Art. 3. Ambito di applicazione:

- Punto 1) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 2) cassato "fino" - in luogo di "di € 100.000,00 Euro" - "oltre 100.000,00 Euro";
- Punto 3) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 4) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 5) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 6) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 7) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 8) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 9) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 10) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 11) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 12) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 13) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 14) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 15) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 16) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 17) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 18) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 19) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 20) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 21) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;
- Punto 11. Invariato;
- Punto 22) in luogo di € 10.000,00 € 20.000,00;

Art. 3. bis. Di nuova istituzione.

Art. 7 - Lavori in economia (^)

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 1 (euro 20.000,00), i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - d) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - e) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su area assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'art. 6 (euro 100.000,00), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchiné, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

Art. 4. Divieto di frazionamento. Invariato.

Art. 5. Organi Responsabili. L'affidamento dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo è di competenza, ai sensi dell'art. 17 comma 11 e dell'art. 1 della L.R. 21.08.2007 n. 20 coordinato con la legge n. 109/94;

- punto 3) cassato.

Art. 6. Procedura per l'esecuzione dell'acquisizione in economia.

- Punto 1 Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'albo del Comune se istituito. Nelle more della costituzione dell'Albo si provvederà con riferimento alle ditte munite di idonea competenza;
- Punto 2. Invariato;
- Punto 3. In luogo di "5" ditte inserire il termine "3" ditte;
- Punto 4. Invariato;
- Punto 5. Invariato;
- Punto 6. Invariato;
- Punto 7. In luogo di "Euro 2.000,00" inserire "Euro 5.000,00";
- Punto 8. Invariato;
- Punto 9. Invariato;
- Punto 10. Invariato;
- Punto 11. Invariato;
- Punto 12. Invariato;
- Punto 13. Invariato;
- Punto 14. Invariato;
- Punto 15. Invariato.

Art. 7. Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi. Invariato.

Art. 8. Garanzie. Inserire ... a fronte di un deposito cauzionale degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a € 20.000,00.

Art. 9. Invariato.

Art. 10. Invariato.

Art. 11. Invariato.

Art. 12. Invariato.

Art. 13. Invariato.

Art. 14. Invariato.